

b) Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio – Seconda sezione – sentenza del 20 settembre 2011 (ricorsi n. 3989/07 e 38353/07)

Il rifiuto delle giurisdizioni supreme (belghe) di adire la Corte di Giustizia con un rinvio pregiudiziale non è contrario alla Convenzione: non violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.

In fatto – I ricorrenti, Ferdinand Ullens de Schooten e Ivan Rezabek, sono cittadini belgi residenti rispettivamente a Bonlez e a Bruxelles (Belgio). Erano amministratori di un laboratorio autorizzato di biologia clinica, denominato Biorim, le cui prestazioni venivano rimborsate dall'Istituto Nazionale di assicurazione malattia e invalidità (INAMI).

Nel primo caso, introdotto dai sigg. Ullens de Schooten e Rezabek, il laboratorio fu perquisito il 21 Novembre 1989 a seguito di una denuncia dell'amministrazione di ispezione fiscale speciale. Procedimenti giudiziari furono avviati contro i due ricorrenti, per falso e per violazione dell'articolo 3 del regio decreto n. 143 del 30 dicembre 1982 (di seguito "l'articolo 3 del regio decreto"), che riservava ai soli titolari di taluni diplomi il diritto di effettuare, in relazione al funzionamento di un laboratorio di biologia clinica, prestazioni rimborsabili in virtù del regime di assicurazione sanitaria.

Il 29 maggio 1996, i ricorrenti furono rinviati a giudizio dinanzi al tribunale di prima istanza di Bruxelles, in sede penale, per aver ingannato le autorità "responsabile del controllo della legislazione sul funzionamento dei laboratori di analisi mediche".

Diverse mutue si costituivano parte civile richiedendo un risarcimento ai ricorrenti per aver gestito un laboratorio di biologia clinica in violazione dell'articolo 3 del regio decreto. Esse reclamavano 19.908.531 euro, corrispondenti al totale delle somme rimborsate al laboratorio tra il 1° gennaio 1990 e il 16 aprile 1992. Il 30 ottobre 1998, il tribunale di Bruxelles condannò i ricorrenti alla reclusione e a multe, rilevando in particolare che il signor Ullens de Schooten aveva gestito il laboratorio dal 1° gennaio 1990 al 10 giugno 1997 in violazione dell'articolo 3 del regio decreto, adottando meccanismi volti ad aggirare le norme vigenti. Il tribunale dichiarò altresì ricevibile l'istanza delle parti civili. Il 7 dicembre 1999, il signor Ullens de Schooten presentò ricorso contro il Belgio alla Commissione europea. Egli eccepeva l'incompatibilità dell'articolo 3 del regio decreto con il Trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "Trattato"). Il 17 luglio 2002, la Commissione europea confermò l'incompatibilità dell'articolo 3 del regio decreto con l'articolo 43 del Trattato. Il 24 maggio 2005, il Belgio modificò la disposizione con una legge che sopprimeva il requisito del

diploma per la gestione di un laboratorio di biologia clinica autorizzato a fornire servizi rimborsabili dall'assicurazione sanitaria. Il 7 settembre 2000, la Corte d'appello di Bruxelles ha condannò i ricorrenti alla reclusione rispettivamente per cinque e tre anni e al pagamento di multe per 500.000 e 300.000 franchi belgi. La Corte d'appello respingeva la tesi, avanzata dal signor Ullens de Schooten, dell'incompatibilità dell'articolo 3 del regio decreto con varie disposizioni del Trattato. Il 23 novembre 2005, decidendo sulle istanze di parte civile, la Corte d'appello di Mons condannava i ricorrenti a pagare 1.859.200 euro a sei mutue.

I ricorrenti presentavano ricorso in cassazione, sostenendo che la Corte suprema fosse tenuta ad adire la Corte di giustizia delle Comunità europee (di seguito "Corte di giustizia") per il rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la questione della incompatibilità.

Il 14 giugno 2006, la Corte di Cassazione respingeva il ricorso. Essa riteneva in particolare che la Corte di giustizia aveva affermato che il principio dell'autorità di cosa giudicata, per il quale un caso già deciso da un tribunale competente non può più essere messo in discussione dalle stesse parti, prevale sul principio della primazia del diritto comunitario (causa Eco svizzero Cina (C-126/97), 1° giugno 1999 e Rosemarie Kapferer (C-234/04) del 16 marzo 2006).

Nel secondo caso proposto dal signor Ullens de Schooten, avente origine nei medesimi fatti, fu il Consiglio di Stato, a conclusione del contenzioso sulla sospensione dell'autorizzazione al laboratorio, a rifiutarsi di proporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo non applicabile ai laboratori di cui all'articolo 3 del regio decreto l'articolo 86 § 1 del Trattato.

I ricorrenti lamentano pertanto la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU a seguito del rifiuto della Corte di Cassazione (nel primo caso) e del Consiglio di Stato (nel secondo procedimento) di adire col rinvio pregiudiziale la Corte di giustizia.

In diritto. - *Articolo 6 § 1:* La Corte ricorda che la Convenzione non garantisce, come tale, un diritto che una questione sia rinviata a titolo pregiudiziale dal giudice nazionale ad un'altra giurisdizione, nazionale o sovranazionale. Essa afferma, tuttavia, che l'articolo 6 § 1 obbliga le giurisdizioni interne a motivare le decisioni con le quali rigettano la relativa istanza, specialmente quando la legge consente tale rifiuto solo in via d'eccezione.

Nel quadro del Trattato (articolo 234), ciò significa che le giurisdizioni supreme sono tenuti a motivare il rifiuto di rinvio pregiudiziale secondo le eccezioni indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

La Corte ritiene che quando una questione concernente l'interpretazione del Trattato è sollevata in un procedimento dinanzi al giudice nazionale le cui decisioni non sono impugnabili (nella specie la Corte di Cassazione o il Consiglio di Stato), tale giurisdizione è tenuta, in virtù dell'articolo 234 del Trattato (articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

Tuttavia, tale obbligo non è assoluto, come emerge dalla giurisprudenza CILFIT della Corte di giustizia: le giurisdizioni nazionali non sono tenuti a rinviare quando constatano che la questione non è "rilevante" o che la disposizione comunitaria pertinente è già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia o, infine, quando "l'applicazione corretta del diritto comunitario è così evidente da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio".

Nel caso di specie, sia il Consiglio di Stato che la Corte di Cassazione hanno ben motivato il loro rifiuto, pertanto, la Corte conclude nel senso della non violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Conclusion: non violazione (all'unanimità).

Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU

c) Schneider c. Germania – Quinta sezione – sentenza del 15 settembre 2011 (ricorso n. 17080/07)

Mancata considerazione dell'interesse del minore nella decisione sui diritti del presunto padre biologico: violazione dell'art. 8 CEDU

In fatto – Il ricorrente è un cittadino tedesco, nato nel 1958 e residente a Fulda (Germania). Tra il maggio 2002 e il settembre 2003, ebbe una relazione con una donna sposata, la signora H., e sostiene di essere il padre biologico di suo figlio, F., nato nel marzo 2004, il cui padre legittimo è il marito della madre. La coppia sposata vive attualmente nel Regno Unito con F., la loro figlia maggiore ed un altro bambino nato nel 2007. I coniugi riconoscono che il ricorrente potrebbe essere il padre biologico di F., ma sostengono che potrebbe esserlo anche il padre legittimo, e che preferiscono non effettuare un test di paternità nell'interesse delle loro relazioni familiari.

Durante la gravidanza della signora H., M. Schneider l'accompagnò in almeno due visite mediche e riconobbe il bambino non ancora nato presso l'ufficio della gioventù. Dopo la nascita di F. nell'agosto del 2004, il signor Schneider chiese al tribunale distrettuale di Fulda di autorizzarlo a vedere F. due volte al mese e di avere aggiornamenti regolari sulla crescita del bambino. Il tribunale respinse la richiesta nell'ottobre 2005, ritenendo che, anche se fosse

CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI

***BOLLETTINO DI INFORMAZIONE
SULLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI
SOVRANAZIONALI EUROPEE***

a cura di
Ornella Porchia e Barbara Randazzo

ottobre 2011